



Provincia di Siena
Servizio Risorse Faunistiche e Aree Protette

# 2012



# Calendario per la Pesca Dilettantistica



## Indirizzi e numeri utili

- Provincia di Siena - 0577 2411
- Ufficio Pesca Provincia di Siena - 0577 1782604
- www.provincia.siena.it
- Polizia Provinciale - 0577 241400
- Numero Verde - 800455157
- Regione Toscana - 055 4382111
- Arpat - 0577 365711
- Arpat – G.E.A. - 0586 26395
- ENAL Pesca - 0577 717107
- ARCI Pesca - 339 1500114
- F.I.P.S.A.S. (Segreteria) - 333 6785021 - fax 0577327350
- LIBERTAS - 0577 43151
- A.I.C.S. - 0577 284451
- W.W.F. - 0360 485775 (c/o Rosati)
- MOSCA CLUB SIENA - www.moscaclubsiena.it - 333 8509079
- LEGAMBIENTE (c/o Casini) - 0577 333390
- Comitato Campi di Gara (c/o Mazzarella) - 333 6785021 comitato.campigarasiena@gmail.com
- LENZA ETRUSCA - www.lenzaetrusca.it - 349 5524174



## Licenza di pesca

- L'esercizio della pesca e' consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
  - licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché' quella dilettantistica con gli attrezzi    di cui alla lettera b);
  - licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della    pesca    dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlandina, la mazzacchera e la bilancia;
  - licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
  - licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca    sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche.
- L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
  - euro 50,00 per la licenza di tipo A
  - euro 35,00 per la licenza di tipo B
  - euro 10,00 per la licenza di tipo C
  - euro 1,00 per la licenza di tipo D
- Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.
- La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità' sul territorio regionale della Toscana.
- La ricevuta di versamento effettuata sul C.C.P. n° 26730507 Regione Toscana - Tesoreria regionale - tassa per l'esercizio della pesca - deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
- I minori di anni 12 non sono tenuti all'obbligo della licenza se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

### Modalità di pesca

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una distanza di rispetto di almeno quindici metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella.

Orario di pesca

L'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima la levata del sole ad un'ora dopo il tramonto. Sono consentite senza limiti di orario, fuorchè nelle acque a salmonidi:

- la pesca con la mazzacchera;
- la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto e ai gambeni alloctoni;

Misurazione del pesce

La misurazione del pesce deve essere effettuata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale. Il peso di misura inferiore alla minima deve essere liberato e rimesso in acqua; il pescatore dovrà procedere alla slamatura in modo che non risulti pericolosa per il soggetto catturato.

### Mezzi consentiti

Le acque interne pubbliche sono suddivise in zone a salmonidi, zone a ciprinidi, zone di foce o acque salmastre, specchi lacustri naturali o artificiali. In ordine a ciò i modi ed i mezzi di pesca presentano sostanziali differenze. È consentito altresì l'uso del guadino o presacchio esclusivamente quale ausiliario a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la tirlandina, con la bilancia.

A) **Acque a salmonidi:**

Una sola canna, munita di un solo amo.

L'uso di esche artificiali correate di uno o più ami anche multipli.

È vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di pesci, nonché qualsiasi forma di pasturazione.

B) **Acque a ciprinidi:**

- Tre canne, collocate entro uno spazio massimo di 10 mt., armate ciascuna con non più di due ami semplici o multipli.
- Bilanciaci, con lato massimo della rete di mt. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. L'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla riva ed è vietato nei corsi o specchi d'acqua di larghezza inferiore a 6 metri. È vietato altresì l'uso della bilancia a scorrere.

Pesca *anguilla, pesce gatto e alloctono*

Nelle acque di cui al punto 'B' sono consentite senza limiti di tempo la pesca con la mazzacchera e con la canna.

Durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come esca durante l'attività di pesca.

### Mezzi non consentiti

Sono vietati:

- la pesca con le mani;
- la pesca subacquea;
- l'uso di sorgenti luminose quando utilizzate come mezzo per attirare fauna ittica;
- il prosciugamento di corsi o specchi di acqua;
- la pesca con materiale esplodente;
- la pesca con la corrente elettrica o generatori autonomi di corrente elettrica;
- la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- la pesca e la pasturazione con composti contenenti attivanti chimici;
- l'immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l'ittiofauna o altri animali acquatici, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
- la pesca a lancio e strappo con ancorcetta.

È fatto divieto di abbandonare ami innescati, fili, esche naturali e pesci lungo le rive di corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

### Limiti di cattura

Specie	periodo di divieto	misure minime	capì al giorno
Salmonidi	Dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio	cm 22	2 capi
Luccio	Dal 1 gennaio al 1 aprile	cm 70	1 capo
Tinca	Dal 15 maggio al 30 giugno	cm 30	1 capo
Carpa	Dal 15 maggio al 30 giugno	cm 35	illimitato
Persico trota	Dal 1 maggio al 30 giugno	cm 30	6 capi
Persico reale	Dal 1 aprile al 30 giugno	cm 20	5 capi
Anguilla	Senza periodi di divieto	cm 50	5 capi
Barbo	Senza periodi di divieto	cm 18	5 capi

Ai sensi della L.R. N. 7/05 è vietata la pesca del gambero italoico (*Austroptamobius pallipes*), del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.
Ai sensi della L.R. n. 56/00 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminabili, della flora e della fauna selvatiche" è vietata la cattura e l'uccisione del granchio d'acqua dolce (Potamon fluviatile), del gamberetto d'acqua dolce (Palaemonetes antennarius), del tritone alpestre (Triturus alpestris), della salamandra pezzata (Salamandra salamandra), della salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata), del tritone punteggiato (Triturus vulgaris), dell'ululone dal ventre giallo appenninico (Bombina pachypus), del rospo comune (Bufo bufo), della ragonnella italiana (Hyla intermedia), della biscia dal collare (Natrix natrix); inoltre è vietata la pesca della rana verde (Pelophylax synklettora hispanica) dall'1-4 al 30-6 e nei periodi consentiti è tuttavia previsto un limite giornaliero di cattura (1 kg pro-capite) ed un limite minimo di dimensione (cm 6 dalla punta del muso all'estremità posteriore del tronco, zampe escluse).
Ai sensi del D.P.R. 357/97 "regolamento recante attuazione delle direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nel territorio provinciale di Siena è altresì vietata la cattura e l'uccisione del tritone crestato italiano (Triturus cristatus), del rospo smeraldino (Bufo viridis), della rana appenninica (Rana italica), della rana dalmatina (Rana dalmatina), della biscia tassellata (Natrix tessellata) e della testuggine palustre europea (Emys orbicularis).

### Regolamento dei campi di gara della Provincia di Siena

Istituzione **dei campi di gara**

Nella Provincia di Siena le gare di pesca possono essere effettuate solo sui campi di gara permanenti o al lago di Chiusi. L'istituzione dei campi di gara è effettuata con atto del dirigente del Servizio Risorse Faunistiche previa acquisizione del parere favorevole delle associazioni di pesca sportiva nazionalmente riconosciute e presenti nella provincia. L'atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni ed è rinnovabile. In applicazione della normativa a tutela della biodiversità, la gestione dei campi di gara esistenti e dei campi gara di nuova istituzione, sia permanenti che temporanei, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento con specie e popolazioni non autoctone;
- all'interno dei SIR (SIC, ZPS e Siti di Interesse Regionale) e nei corsi d'acqua a monte di essi, devono essere seguite le indicazioni dello studio di incidenza allegato e dei Piani di Gestione dei siti, quando realizzati;
- all'interno delle 14 Riserve Naturali della Provincia di Siena e nei corsi d'acqua a monte di esse, devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento delle Riserve Naturali e dei rispettivi

Piani di Gestione;

- Al di fuori delle aree protette e dei SIR è necessario effettuare una preventiva analisi del potenziale impatto dei ripopolamenti sulle comunità naturali presenti ed in particolare sulle specie di anfibi, invertebrati e pesci inclusi in All. D del DPR 357/1997 e s.m.i. e in All. B della L.R. 56/00 ai fini di garantire la tutela di queste specie particolarmente protette dalla legge. Tale analisi dovrà valutare l'opportunità dell'operazione di ripopolamento e le modalità in cui questa debba essere effettuata (numero di esemplari da introdurre, provenienza, esatta localizzazione dell'intervento, etc.);
- i ripopolamenti a favore della pesca debbono essere realizzati utilizzando esclusivamente indivi- di nati in piscicoltura e attentamente valutati sotto il profilo tassonomico, genetico e sanitario, come specificato dalle "Linee guida per l'immissione delle specie faunistiche" (Ministero dell' Ambiente-INFS, 2007).

Campi di gara **temporanei**

Eccezionalmente le associazioni di pescatori o gruppi sportivi possono richiedere all'Amministrazione Provinciale, in occasione di manifestazioni, l'autorizzazione ad effettuare gare di pesca su sponde di fiumi non coincidenti con zone di protezione o zone di riproduzione. Le domande dovranno pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara.

**Gestione dei campi gara permanenti**

La gestione dei campi di gara permanenti è demandata alle associazioni di pesca sportiva tramite la stipula di un'apposita convenzione con la Provincia. Le associazioni convenzionate costituiscono un apposito Comitato per la gestione dei campi di gara.

**Comitato di gestione**

Il Comitato di gestione, istituito con atto del Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche è composto da:

- 1 rappresentante nominato dalla Provincia di Siena
- 2 rappresentanti nominati dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPAS)
- 2 rappresentanti nominati dall'Arcipesca
- 1 rappresentante nominato dall'Unione Nazionale Enalcalcisa Pesca e Tiro al volo.

Per la gestione del campo gara di Ponte d'Arbia e altresì prevista la presenza di un rappresen- tante nominato dal Comune di Monteroni d'Arbia

**Richieste di assegnazione**

I campi di gara permanenti possono essere assegnati a qualunque associazione o gruppo di pesca- tori interessati. Tutte le richieste di gara o manifestazione di pesca sportiva devono pervenire alla sede del Comitato di gestione. Nella domanda deve essere chiaramente indicato la denomina- zione e sede dell'associazione o gruppo di pescatori richiedenti, il giorno della gara, l'orario di svolgimento, i settori richiesti, il responsabile/referente della gara presso il Comitato. Il Comitato di gestione entro il 15 Febbraio di ogni anno stila il calendario delle gare che verrà divulgato a mezzo stampa e nei principali punti di ritrovo prospicienti il campo di gara.

Le domande che dovessero pervenire successivamente all'approvazione del calendario dovranno essere presentate al Comitato di gestione almeno 20 giorni prima della gara. Entro 15 giorni dal ricevimento il Comitato di gestione rilascerà il permesso, che dovrà essere esibito quale docu- mento di assegnazione, da presentare al personale di vigilanza. Gli estremi di tale permesso dovranno essere indicati nei cartelli da ubicare in maniera visibile nel campo di gara. Nel caso in cui pervengano più richieste di gara concomitanti, l'assegnazione del campo di gara seguirà il seguente ordine di priorità:

- gare nazionali
- gare regionali
- gare provinciali
- data di presentazione della domanda

Le associazioni facenti parte del Comitato di gestione hanno la priorità di assegnazione del campo di gara.

**Settori**

Nell'atto di istituzione sono individuati i settori entro i quali i campi di gara possono essere sud- divisi. Durante lo svolgimento delle gare possono essere occupati uno o più settori, l'area non occupata rimane libera alla pesca.

**Prescrizioni per le gare**

L'immissione di fauna ittica proveniente da allevamenti o da altri ambienti naturali, è consentita solo se autorizzata dalla Provincia.

- L'associazione assegnataria del campo di gara, almeno il giorno prima della gara deve apporre nei punti di accesso al campo di gara dei cartelli indicanti: il giorno, il periodo di svolgimento, i settori occupati, il soggetto organizzatore e la denominazione della gara nonché il numero e la data di rilascio da parte del Comitato di gestione. Al termine della gara i cartelli devono essere opportunamente rimossi a cura della associazione assegnataria del campo di gara.
- Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non potrà utilizzare più di: Kg 2 di sfarinati, Kg 1 di bigattini in ogni loro stato, una confezione di mais da massimo 400 g. e una confezione di lombrichi da massimo 200 g.
- La pesca è consentita unicamente con una sola canna per volta , con un solo amo terminale e deve avvenire con i piedi all'asciutto.
- I pesci catturati devono essere slamati con la cura a mano bagnata ed immessi in apposite nasse della misura minima di cm 120 per la conservazione "in vivo" ed al termine dell'azione di pesca devono essere reimmessi in acqua. Nel caso in cui i pescatori non siano dotati di nassa il pesce deve essere immediatamente reimpresso in acqua.
- I pescatori devono attenersi alle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca.
- È fatto divieto di abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere nei campi di gara, nonché di detur- pare la natura, le colture in atto e fuoriuscire con i veicoli dall'impianto stradale.
- I pescatori non in possesso di licenza, devono essere muniti di licenza di tipo D. A tal fine gli organizzatori della gara sono autorizzati ad effettuare un versamento anche cumula- tivo, di 1,00 euro per ciascun pescatore entro 5 giorni dalla svolgimento della gara, previa predi- sposizione di un elenco degli interessati.

**Responsabile della gara**

Per ogni gara agonistica deve essere individuato un soggetto partecipante, quale Direttore di gara avente funzioni di referente al Comitato di gestione nonché responsabile del buon andamento della gara e del rispetto delle prescrizioni indicate. Il Direttore di gara deve compilare un apposito modulo da restituire al Comitato di gestione al fine di acquisire informazioni sulle condizioni del campo e l'andamento della gara.

**Responsabilità**

La Provincia e il Comitato di gestione non sono soggetti ad alcuna responsabilità nei confronti dei pescatori o di terzi, relativamente a danni o incidenti che dovessero verificarsi nel corso delle gare all'interno dei campi di gara sia permanenti sia temporanei. La Provincia ed il Comitato non sono altresì responsabili per danni che potessero essere causati a terzi a seguito dell'apposizione di pic- chetti o di altri strumenti ed oggetti lasciati incustoditi sia durante sia successivamente lo svolgi- mento delle gare di pesca.

**Contributo per la manutenzione**

Il "Comitato di gestione" in fase di assegnazione del campo di gara si riserva di far partecipare i richiedenti alle spese di manutenzione tramite il versamento di un contributo di € 1,00 a pescatore.

**Sanzioni amministrative**

I verbali di accertamento di infrazioni che dovessero essere redatti durante le gare di pesca per- manenti o temporanee dovranno essere trasmessi, in copia per conoscenza, al Comitato di gestione dei campi di gara. Il Comitato di gestione a maggioranza dei presenti potrà disporre l'ir- rogazione della sanzione accessoria di sospensione temporanea dalla partecipazione alle gare di pesca del soggetto sanzionato o la sospensione dall'assegnazione del campo di gara dell'associa- zione organizzatrice.

### Calendario per la pesca nei Laghi di Chiusi e Montepulciano

**Prezzi per l'esercizio della pesca dilettantistica**

Per l'esercizio della pesca dilettantistica nei laghi di Chiusi e Montepulciano è previsto il pos- sesso della licenza di pesca ed il pagamento della tassa di concessione nel rispetto degli importi di seguito riportati. Per i cittadini stranieri è riconosciuta la licenza del proprio paese di residenza purché in corso di validità. Fruiscono della agevolazione come "residenti" tutti coloro che dimostrino essere residenti nei Comuni di Montepulciano e Castigione del Lago (per il lago di Montepulciano) e nel Comune di Chiusi (per il lago di Chiusi).

Tipo di permesso	Residenti	Non residenti
Giornaliero	3,00 €	5,00 €
Settimanale	8,00 €	12,00 €
Annuale	15,00 €	30,00 €
Annuale ridotto 50%	7,50 €	15,00 €

I giovani fino ai 16 anni sono esentati dal pagamento della tassa di concessione, purché in possesso del permesso giornaliero da ritirare gratuitamente presso i punti di distribuzione, mentre per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età la tassa dovuta è ridotta del 50%. La validità del permesso annuo va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

**Punti di distribuzione dei permessi per l'esercizio della pesca dilettantistica**

I permessi giornalieri e settimanali possono essere ritirati, previo pagamento dell'importo dovuto, presso i soggetti ai quali la Provincia affiderà la gestione e partire dal 25.2.2012.

I permessi di pesca annuali possono essere ritirati sempre presso i medesimi soggetti pre- via presentazione della ricevuta di pagamento della tassa corrispondente sul ccp n°14036537 intestato alla Provincia di Siena e riportando sul retro la causale. Tutti i per- messi (giornalieri, settimanali e annuali) ultimata l'utilizzazione, dovranno essere riconse- gnati nelle apposite cassette di raccolta posizionate sui due laghi o restituiti ad uno dei soggetti gestori incaricati, oppure spediti al Settore "Risorse faunistiche e aree protette" - Via delle Sperandie, 47 - 53100 SIENA.

Nel caso di mancata restituzione dei permessi in oggetto i titolari dei permessi potranno essere temporaneamente sospesi dall'esercizio della pesca.

Gli esercizi commerciali, che hanno gestito in passato il servizio sulla base di apposite con- venzioni, potranno continuare a rilasciare i permessi solo fino al 24.2.2012.

I soggetti gestori dei permessi di pesca per i laghi di Chiusi e Montepulciano saranno indivi- duati dal dirigente del settore Risorse Faunistiche e Aree Protette con apposito atto.

**Orario di pesca**

L'esercizio della pesca dal 01/01 al 31/12 è consentito da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Dal 01/05 al 31/10 l'esercizio della pesca è consentito anche nelle ore notturne esclusivamente dalle sponde dei laghi. Per il "carp fishing" è consentita la pesca notturna dal 01/01 al 15/05 e dal 15/06 al 31/12 da esercitarsi esclusivamente sulle sponde dei laghi segnalate da appositi cartelli.

Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione dell'an- guilla, del pesce gatto e del gambero alloctono.

È consentita la pesca notturna all'anguilla e al pesce gatto tutto l'anno.

**Modi di pesca consentiti**

È consentito pescare con il pesciolino vivo solo se proveniente direttamente dai laghi stessi. È consentito pescare dalla barca nel lago di Chiusi senza limitazioni.

Nel rispetto del regolamento del sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena e dello specifico studio di incidenza, nel lago di Montepulciano è consentito pescare dalla barca solo ai residenti dei comuni di Montepulciano e Castigione del Lago, per un massimo di numero 4 (quattro) natanti contemporaneamente presenti sul lago e nel rispetto delle seguenti modalità:

- solo nella zona del lago delimitata da pali tinteggiati di bianco con la scritta "zona di pesca consentita". Al di fuori di questa zona, la circolazione con natanti è preclusa tutto l'anno. In ogni caso la circolazione dei natanti è consentita solo nelle acque aperte fino ad una distanza di metri 5 dal limite della vegetazione lacustre emergente;
  - durante tutto l'anno, da un'ora dopo l'alba ad un ora prima del tramonto;
  - esclusivamente con mezzi dotati di motore elettrico o a remi;
  - Nella Riserva Naturale Lago di Montepulciano l'approdo per tutti i natanti è consentito esclusi- vamente presso il molo costruito dalla Provincia di Siena in località "La Casetta" e presso le spiagge site in località "Binami" e "Mugnanesi".
- I pescatori dilettanti dovranno prenotare prsso il soggetto gestore la possibilità di utiliz- zare il natante.
- È consentita la detenzione come esca di 100 g. di mosca carnaria.
- È consentita nel lago di Chiusi la pesca del gambero alloctono oltre che con i mezzi già con- venuti, anche con particolari strumenti specifici, previa autorizzazione della Provincia di Siena.
- È vietata la commercializzazione, detenzione e rilascio di specie non direttamente provenienti dai laghi stessi.

È vietata la detenzione e commercializzazione di specie ittiche in tempo di divieto di pesca, quando siano di misura inferiore a quella consentita oppure catturate con mezzi illeciti. Al materiale ittico proveniente da impianti di allevamento non si applicano le disposizioni di cui sopra. La legittima provenienza deve essere comprovata da una certificazione del fornitore.

È vietata la pasturazione con mosca carnaria.
La pesca nel lago di Montepulciano è consentita solo nei luoghi appositamente tabellanti con la scritta "zona di pesca consentita" e di seguito elencati: Loc. Binami, loc. Mugnanesi e loc. la Casetta (Canale Maestro della Chiana).

**Attività di Carpishing**

Per attività di carpishing si intende una tecnica di pesca a fondo, senza galleggianti con un singolo amo per ogni lenza e canne appoggiate su appositi supporti con l'utilizzo di segna- tori acustici o visivi elettronici con esca costituita da boilies o granaglie adeguateamente boilite.

- Il carpishing è ammesso solo nelle zone espressamente individuate dalla Provincia di Siena segnalate con apposii cartelli e di seguito elencate: **LAGO DI CHIUSI:** punto 1 loc. Sbar- chino; punto 2 Loc. Dopolavoro Ferroviario; punto 3 loc. Violetta; punto 4 loc. Serena; punto 5 loc. Sbarco del Mezzetti; punto 6 loc. Serena due; **LAGO DI MONTEPULCIANO:** Punto 1 loc. Binami e Mugnanesi
- È vietato costruire piattaforme fisse o mobili e modificare in qualsiasi modo l'ambiente naturale;
- È consentito solo nel lago di Chiusi l'utilizzo della barca per la pasturazione e per la posa dei terminali ad una distanza massima di 100 metri dalla riva;
- Il carpishing è consentito tutto l'anno anche nelle ore notturne;
- Durante la pesca notturna è vietato il prelievo del pescato ad eccezione dell'anguilla, del pesce gatto e del gambero alloctono;
- È consentito l'uso di tre canne con un solo amo ciascuna;
- È vietato l'utilizzo di montature bloccate che, nel caso di rottura della lenza, non lascino scorrere il piombo;
- È severamente vietato montare tende ed accendere fuochi;

- È obbligatorio, dal 1º giugno, munirsi di un contrassegno da apporre alla boa di segna- zione che può essere ritirato al costo di 1,00 euro presso i punti di distribuzione dei per- messi della pesca dilettantistica nei laghi.

Attrezzi consentiti		
Attrezzo	N°	Misura
Canna	2	Max 3 ami
Bilancino	1	1,5 m lato, 10 mm maglia
Tirlandana	2	
Retino o presacchio	1	

Specie, taglie legali, divieti			
Uccie	Periodo di divieto	N° capi	Lunghezza (cm)
Luccio	1/1-15/4	3	40
Tinca	15/5-15/6	3	25
Carpa		illimitato	inferiore 60
Anguilla		10	40
Persico reale	15/3-30/4	5	20
Persico trota	01/05-30/06	6	30
Alborella		1 kg	illimitato
Gambero alloctono		illimitato	illimitato

Ogni altro attrezzo o modo di pesca non riportato nel paragrafo precedente è da considerarsi vietato.

**Misurazione del pesce**

La misurazione del pesce deve essere effettuata dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni di seguito descritte:

Violazione	Sanzione in €
Pesca senza permesso	Da 25 a 150
Pesca in periodo di divieto	
(comprese le specie non catturabili durante la notte)	Da 25 a 150
Pesca sotto taglia legale	Da 50 a 300
Pesca di capi eccedenti	Da 25 a 150 (per capo)
Pesca in zone non consentite	Da 25 a 150
Pesca con attrezzi non consentiti:	
1. Numero eccedente di canne	Da 25 a 150
2. Reti da pesca (Altana e Tramaglio)	Da 50 a 300
3. Reti da pesca (Betovello o Martavello)	Da 25 a 150
4. Sonar, apparecchi elettrici, elettro magnetici	Da 25 a 150
Detenzione eccedente o non consentita di pasture, esche o altre sostanze	Da 25 a 150
Commercializzazione, detenzione e rilascio di specie non direttamente provenienti dai laghi	Da 25 a 150
Pesca con pesciolino vivo non autoctono	Da 50 a 300
Mancata restituzione del tesserino	Da 25 a 150
Mancata compilazione del tesserino	Da 25 a 150

Attività di "CARPFISHING"		
Pesca fuori dalle zone consentite	(Punto 1)	Da 25 a 150
Alterazione ambiente	(Punto 2)	Vedi sotto
Utilizzo non consentito della barca	(Punto 3)	Da 25 a 150
Pesca in periodo di divieto	(Punto 4)	Da 25 a 150
Detenzione notturna specie non consentite	(Punto 5)	Da 25 a 150
Pesca con attrezzauto non consentita	(Punti 6 e 7)	Da 25 a 150
Montaggio tende e accensione fuochi	(Punto 8)	Vedi sotto
Mancata apposizione del contrassegno	(punto 9)	da 25 a 150

*Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui sopra si applicano le disposizioni della legge 24/11/1981 n° 689 , della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 e del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 art. 7-bis.*

Le sanzioni sopra descritte devono essere pagate direttamente alla Provincia di Siena mediante versamento sul c/c postale n° 14036537, e gli introiti da esse derivanti saranno utilizzati secondo quanto disposto dal successivo art. 13 del regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nelle acque



# CALENDARIO PER LA PESCA DILETTANTISTICA 2012

Il presente calendario della pesca è valido dal 26/02/12 al 24/02/13  
Approvato con Del.G.P. n. 17 del 02/02/12

## Zone di riproduzione o frega

Divieto di pesca comunque esercitata per tutte le specie ittiche da un'ora prima della levata del sole del 2 Maggio ad un'ora dopo il tramonto del 15 Giugno nei seguenti corsi d'acqua appositamente tabellati:

- Fiume Merse
  - dall'ingresso del territorio Provinciale fino al fosso di Bellaria;
  - dal Goroletto di Brenna per tutto il tratto;
- Fiume Elsa
  - dalla confluenza del botro degli Strulli fino al ponte dell'Armi lungo la S.R. 68;
  - botro degli Strulli, torrente Staggia (gli affluenti: Genà, Carfini, Strolla e Palagione), torrente Foci, torrente dei Casciani;
- Torrente Pesa
  - dalla confluenza con il borro Massicaia a valle fino al confine con la provincia di Firenze, in località Lucarelli;
- Fiume Ombrone
  - dal ponte sulla superstrada Siena-Bettolle fino al Ponte del Garbo;
- Fiume Orcia
  - dal ponte della S.P. 53 loc. Pian del Re' fino al ponte della stazione di Sant'Angelo;
- Torrente Farma
  - dal primo salto d'acqua in Loc. Canaloni fino alla confluenza con il Merse;
- Torrente Paglia
  - dal ponte dalla confluenza con il torrente Senna fino al confine della provincia di Viterbo
- Torrente Elvella
  - dalla sorgente (fosso Grossano) alla diga dell'Elvella.

Divieto di pesca comunque esercitata per tutte le specie ittiche da un'ora prima della levata del sole del 01 Gennaio ad un'ora dopo il tramonto del 01 Maggio nei seguenti corsi d'acqua appositamente tabellati, al fine di proteggere la popolazione del luccio:  
Torrente Rosia dall'abitato di Rosia fino alla confluenza del fiume Merse;  
Torrente Serpenna tutto il tratto;  
Fiume Merse dal guado del mulino di Serravalle alla confluenza con il torrente Serpenna;

## Zone di protezione

Divieti di pesca per tutte le specie ittiche, per tutte le forme di esercizio piscatorio

- Torrente Molinaccio
  - dal ponte sulla S.S. 408 (compreso) a valle fino alla confluenza del torrente Massellone (km 0,200)
- Fosso Fusola
  - dalla sorgente del corso d'acqua fino alla ZRS (Km. 0,500) e dal ponte sulla strada per Radi a monte fino alla confluenza con il fosso della Trosciata (Km 0,450)

## Zona di protezione parziale per la pesca del luccio nel fiume Merse

Nel fiume Merse nel tratto posto tra il guado in Loc. Brenna e la confluenza con il Fosso Bellaria è istituita una zona di protezione per l'esercizio della pesca ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 22 Agosto 2005, n. 54/R.

### Prescrizioni:

- Nel settore è in vigore un divieto parziale di pesca così stabilito:
1. La pesca al luccio è consentita dal 16 giugno al 30 novembre;
  2. Divieto di pesca con il pesce vivo o morto.
  3. È proibito trattenere esemplari di luccio (Esox lucius), il rilascio deve avvenire a mani bagnate e con il pesce in acqua.
  4. Tutte le esche artificiali dovranno essere munite di amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
  5. Divieto di pesca con tutte le esche artificiali nel periodo di chiusura della pesca al luccio.
  6. Obbligo di utilizzo del cavetto di acciaio, di lunghezza non inferiore ai 35 cm., per tutte le esche artificiali di lunghezza superiore a 5 cm. Per la determinazione di tale misura si considera lo spazio intercorrente tra le due estremità più distanti dell'artificiale.

## Zona di protezione parziale per la pesca del luccio nel lago del Calcone

Nel lago del Calcone è istituita una zona di protezione per l'esercizio della pesca ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 22 Agosto 2005, n. 54/R.

### Prescrizioni:

- Nel lago è in vigore un divieto parziale di pesca così stabilito:
1. divieto di pesca con il pesce vivo e morto o con parti di esso;
  2. obbligo di utilizzo di un unico amo singolo privo di ardiglione su tutte le esche artificiali di misura inferiore ai 15 cm. Per gli artificiali di misura superiore è consentita la possibilità di avere un'unica ancorotta priva di ardiglioni;
  3. obbligo di reimmissione in acqua di ogni esemplare di luccio comunque catturato;
  4. divieto di pesca con tutte le esche artificiali nel periodo 1 Gennaio - 1 Aprile di ogni anno;
  5. obbligo di utilizzo del cavetto di acciaio per tutte le esche artificiali di lunghezza superiore ai 5 cm. Tale cavetto non potrà avere lunghezza inferiore ai 35 cm. Sono esclusi dall'obbligo tutte le esche costruite esclusivamente in silicone di misura inferiore ai 7,5 cm. Per la determinazione della misura degli artificiali, si considera lo spazio intercorrente tra le due estremità più distanti dell'artificiale stesso;

### Limiti di cattura:

Persico trota: mis. min. cm. 35 - 2 capi al giorno,  
Persico reale: mis. min. cm. 25 - 2 capi al giorno.



## Legenda

- Acque a Salmonidi
- Zone di frega
- Zone di protezione
- Acque pubbliche
- Zona di protezione luccio
- Area reg. specifico Chianti Senese
- Area reg. specifico Torrente Vivo e Fosso Fusola
- Altri divieti
- Diritto esclusivo di pesca laghi di Chiusi e Montepulciano
- Campo di gara Ulignano
- Campo di gara Ponte d'Arbia
- Campo di gara San Marziale
- centri abitati principali
- autostrade e raccordi autostradali
- strade provinciali
- strade statali
- strade comunali
- linee ferroviarie

## Elenco acque a salmonidi

### Bacino del Fiume Arno

- Torrente Pesa
  - dalle sorgenti alla confluenza con il Borro Massicaia, inclusi tutti gli affluenti;
- Fiume Ambra
  - per tutto il percorso nel territorio provinciale, inclusi gli affluenti;
- Borro Trigesimo
  - per tutto il percorso nel territorio provinciale.

### Bacino del Fiume Ombrone

- Torrente Arbia
  - dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Massellone, compresi gli affluenti;
- Torrente Massellone
  - per l'intero percorso, compresi gli affluenti;
- Fosso Ornate di Tocchi
  - per l'intero percorso, compresi gli affluenti;
- Torrente Farma
  - dall'ingresso nel territorio provinciale fino all'inizio dei canali, compresi gli affluenti;
- Torrente Gonna
  - per tutto il percorso, affluenti inclusi;
- Torrente Vivo
  - per l'intero percorso nel territorio provinciale, inclusi gli affluenti;
- Torrente Fusola
  - per tutto il corso, affluenti inclusi.
- Torrente Scabbia
  - per tutto il percorso nel territorio provinciale.

### Bacino del fiume Tevere

- Torrente Siele
  - per tutto il percorso nel territorio provinciale;
- Fosso Rigale
  - per l'intero percorso.
- Torrente Senna
  - dalle sorgenti fino alla confluenza con il Fosso di Valle Cupa, inclusi gli affluenti.
- Torrente Fossalto
  - per l'intero percorso.
- Fosso di Palazzone
  - per l'intero percorso.
- Fosso dell'Argento
  - per l'intero percorso.

### Bacino del fiume Cecina

- Fiume Cecina
  - dal ponte delle Gallerie alla confluenza con il fosso di Rio Alto, compresi gli affluenti;
- Torrente Rimaggio
  - per tutto il percorso, compresi affluenti;
- Torrente Pavone
  - per tutto il percorso nel territorio provinciale, compresi gli affluenti.
- Con esclusione dei laghi di **San Leonino, Castagnoli, dell'Aiola e La Villa** le cui acque sono classificate a ciprinidi

Il calendario può essere consultato sul sito: [www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it)